

Rep. n. 161

**Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di carta per stampe e copie per le Direzioni Centrali ed alcune Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate – Lotto 6 (Direzione Regionale Marche – CIG: 7317721666), Lotto 7 (Direzione Regionale Toscana – CIG: 731773304F), Lotto 8 (Direzioni Centrali e Direzione Regionale Lazio – CIG: 7317747BD9), Lotto 9 (Direzione Regionale Abruzzo – CIG: 73177541A3), Lotto 10 (Direzione Regionale Campania – CIG: 731776390) e Lotto 11 (Direzione Regionale Puglia - CIG 7317769E00)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore dodici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **Marianna De Bartolis** nata a Napoli il dieci ottobre millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

**Giuseppe Telesca**, nato a Napoli il venti settembre millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche "AdE"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta atto prot. n. 2017/22212 del 13 dicembre 2017 qui allegata sub "161a";

	<b>Simone Schiavetti</b> , nato a Legnano l’otto marzo millenovecentosettantadue	
	domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Consigliere	
	rappresentante della Lyreco Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, anche	
	“Società), con sede legale in Milano Milano, alla Via Victor Hugo, 4; partita	
	IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	
	11582010150; capitale sociale versato: € 1.000.000,00; matricola INPS:	
	4955482052 codice INAIL: 5729451 aggiudicatario dei lotti 6, 7, 8, 9, 10 e	
	11 dell’appalto per l’affidamento della fornitura di carta per stampe e copie	
	per le Direzioni Centrali ed alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle	
	Entrate.	
	Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come	
	previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici di cui al	
	D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (d’ora innanzi, per brevità anche “Codice”), si	
	applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle	
	successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e	
	poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di	
	firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto	
	segue.	
	<b>Premessa</b>	
	Con determina 2017/22250 del 14 dicembre 2017 AdE ha avviato una	
	procedura aperta, articolata in 13 lotti regionali, per l’affidamento della	
	fornitura di carta per stampe e copie per le Direzioni Centrali ed alcune	
	Direzioni Regionali di AdE.	
	All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società per i lotti	
	2	

	6, 7, 8, 9, 10 e 11 è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel	
	Disciplinare di gara	
	Con provvedimento prot. 2018/5039 del 16 marzo 2018 AdE ha disposto	
	l’aggiudicazione definitiva dei lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 in favore della Società.	
	A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del	
	Codice, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal Disciplinare di gara,	
	l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.	
	Essendo stata presentata una sola offerta per i lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11, per	
	procedere alla stipula del presente Accordo Quadro (d’ora innanzi, anche	
	“Contratto”), non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di	
	cui all’art. 32, commi 8 e 9 del Codice.	
	Considerata la necessità di addivenire tempestivamente alla stipula del	
	contratto, AdE si avvale della facoltà prevista all’art. 92, comma 3, del d.lgs.	
	159/11 e ss.mm.ii., di procedere alla stipula del presente contratto anche in	
	assenza dell’informazione antimafia. Con il presente atto, dunque, la	
	fornitura viene affidata alla Società, che accetta, salvo l’esito delle verifiche	
	antimafia già avviate presso gli organi competenti della Repubblica Italiana.	
	In caso di esito non favorevole, AdE risolverà di diritto il contratto, ai sensi	
	della normativa sopra richiamata.	
	Per motivi di opportunità le Parti convengono di stipulare un unico contratto	
	relativo ai sei lotti i quali restano, comunque, economicamente e	
	gestionalmente distinti. Resta, pertanto, ferma, in capo ad AdE, la facoltà di	
	adottare qualsiasi atto limitatamente a ciascun lotto.	
	La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini	
	3	

di seguito stabiliti; in particolare, conviene che nell'ipotesi di mancata utilizzazione dei massimali indicati al successivo art. 7, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti di AdE, atteso che in nessun caso l'Accordo quadro garantisce alla Società prestazioni minime delle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Nei Contratti esecutivi AdE determinerà dettagliatamente l'entità e le caratteristiche delle forniture da eseguire, nei limiti stabiliti nell'Accordo quadro. Resta inteso che nel corso della durata del presente Contratto, AdE potrà decidere di stipulare uno o più Contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.

Si allega al presente atto la delega al Direttore Giuseppe Telesca prot. n. 2017/22212 sub "161a"

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");

Offerte economiche della Società relative ai lotti 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

**Accordo Quadro** (o "Contratto"): disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'appalto, cui sarà data effettiva attuazione - fino al raggiungimento del massimale - mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che AdE stipulerà, in ragione del

	proprio fabbisogno, con la Società.	
	<b>Contratto Esecutivo:</b> in virtù del Contratto esecutivo stipulato con la	
	Società l'Agenzia richiederà l'esecuzione delle forniture, indicando	
	dettagliatamente le caratteristiche dei beni da fornire, l'importo delle	
	forniture richieste e il luogo di fornitura.	
	Ne consegue che AdE sarà vincolata solo a seguito della stipula dei suddetti	
	Contratti esecutivi.	
	<b>Ordinativi di fornitura:</b> apposite richieste a consumo, ossia le singole	
	commesse di affido delle forniture, in esecuzione del Contratto esecutivo.	
	<b>Art. 1 – Oggetto</b>	
	Oggetto del presente Accordo quadro è la fornitura, con consegna al piano,	
	di risme di carta per stampa e copie da 80 g/m <sup>2</sup> , di formato A3 e A4, nelle	
	tipologie naturale e riciclata, dettagliatamente descritte nel Capitolato e	
	conformi a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4	
	aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 circa i criteri	
	ambientali.	
	Le caratteristiche dei beni oggetto di tale fornitura e le modalità di	
	esecuzione della stessa sono definite dettagliatamente nel Capitolato. In	
	particolare, tutta la carta deve provenire esclusivamente da cartiera	
	certificata ISO 9001.	
	La stipula dell'Accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né	
	comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; i beni da fornire saranno di	
	volta in volta indicati nei Contratti esecutivi stipulati con la Società sino alla	
	concorrenza, per ciascun lotto, dell'importo massimo dell'appalto, di cui al	
	successivo art. 7. Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in	
	5	

seguito all'emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati alla Società in esecuzione dei predetti contratti esecutivi e con cui saranno richieste le forniture. Resta inteso che AdE non ha l'obbligo di attivare le forniture né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell'Amministrazione. Pertanto nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti di AdE, atteso che in nessun caso il Contratto garantisce alla Società l'acquisto di quantità minime, o comunque predeterminate, dei beni di cui all'oggetto contrattuale.

Le forniture dovranno essere eseguite alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nel Capitolato, nelle dichiarazioni di offerta economica.

#### **Art. 2 – Durata del contratto e recesso**

Il presente Accordo quadro ha durata annuale decorrente dalla stipula e comunque fino all'eventuale raggiungimento anticipato, per ciascun lotto, dei massimali di cui al successivo art. 7.

Detti massimali costituiscono il limite massimo di spesa di ciascuna Direzione e pertanto nessuna di esse potrà emanare ordini in eccedenza). Il raggiungimento anticipato dei suddetti massimali comporterà la cessazione automatica del contratto.

In accordo con l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 che prevede l'obbligo per le Agenzie fiscali di adesione alle convenzioni Consip, AdE avrà facoltà di recedere dall'Accordo quadro, interamente o parzialmente (cioè con riferimento anche a singoli lotti e/o singole Direzioni), qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip con

oggetto la fornitura di carta.

### **Art. 3 –Modalità di esecuzione della fornitura**

Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite presso le sedi indicate nel Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato, nelle offerte economiche e nel Disciplinare di gara. L'elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito; tale elenco potrà essere modificato a seguito di acquisizione e/o rilascio di uffici che dovessero intervenire nel periodo di durata dell'appalto.

Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi per il tramite dell'Ufficio Fornitori per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale. Per la trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. Nei singoli ordinativi sarà specificata la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire. La Società dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell'Ordinativo e sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.

La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali, indica, quale Responsabile della fornitura, il signor Emanuele Tomassini, Key Account manager (cell. 3443863973, e-mail: [emanuele.tomassini@lyreco.com](mailto:emanuele.tomassini@lyreco.com)) e quale Vice Responsabile della Fornitura, che sostituirà il primo in caso di impedimento, il signor Marco Stabile, Sales manager (cell: 3481343627, e-mail: [marco.stabile@lyreco.com](mailto:marco.stabile@lyreco.com)). Al Responsabile del servizio compete la

	direzione dei propri uomini e la cura dell'organizzazione e della disciplina	
	della fornitura, nonché il mantenimento dei rapporti operativi con AdE.	
	<b>Art. 4 – Termini di esecuzione delle forniture</b>	
	Le Parti stabiliscono che le forniture dovranno essere eseguite dalla Società	
	con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato; in caso di	
	inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 10.	
	L'esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni relativo onere e	
	spesa.	
	La Società si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a	
	quelli offerti e che abbiano, al momento della consegna presso gli uffici di	
	AdE, una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi.	
	La Società si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della marca di	
	carta fornita rispetto a quella offerta prima dell'invio del materiale,	
	trasmettendo tutte le certificazioni richieste dal Capitolato.	
	<b>Art. 5- Personale di servizio</b>	
	Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità	
	tecnica. La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze,	
	anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.	
	<b>Art. 6- Cauzione e Responsabilità civile</b>	
	A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali,	
	la Società ha prestato, per ciascun lotto, secondo le modalità di cui al	
	Disciplinare di gara, 6 apposite cauzioni definitive per un importo pari,	
	precisamente, a:	
	€ 2.242,00 mediante polizza n. 01.000029004 per il lotto 6;	
	8	



	€ 5.015,20 mediante polizza n. 01.000029006 per il lotto 7;	
	€ 8.762,00 mediante polizza n. 01.000029007 per il lotto 8;	
	€ 2,836,00 mediante polizza n. 01.000029009 per il lotto 9;	
	€ 6.600,40 mediante polizza n. 01.000029010 per il lotto 10;	
	€ 4.956,00 mediante polizza n. 01.000029012 per il lotto 11.	
	Le sei suddette polizze fidejussorie sono state rilasciate dalla S2C SpA in data 20 marzo 2018.	
	In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattuali AdE procederà all'applicazione delle penali; l'importo delle penali e degli eventuali ulteriori danni subiti sarà oggetto di nota di addebito .	
	Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere immediatamente al reintegro.	
	La Società terrà indenne AdE da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.	
	A garanzia del risarcimento di eventuali danni prodotti ad AdE, al personale di AdE ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della Società nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, nonché dei danni causati da malfunzionamenti nelle apparecchiature informatiche dovuti ai prodotti forniti, la Società si è obbligata a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C. verso terzi con validità non inferiore alla durata del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Contestualmente alla stipula del presente contratto, la Società ha prodotto ad AdE copia della succitata polizza n. 892177 stipulata con la AIG Europe Limited con scadenza al 31 dicembre	
	9	

	2018.	
	La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire AdE per ogni eventuale	
	pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi	
	azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.	
	<b>Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione</b>	
	Per la fornitura di cui al presente contratto le Parti fissano un corrispettivo	
	massimale globale, per ciascun lotto, pari, al netto dell’IVA, a:	
	€ 56.044,00 (cinquantaseimilaquarantaquattro/00) per il lotto 6;	
	€ 125.372,00 (centoventicinquemilatrecentosettantadue/00) per il lotto 7;	
	€ 219.043,00 (duecentodiciannovemilaquarantatré/00) per il lotto 8, di cui:	
	€ 39.768,00 (trentanovemilasettecentosessantotto/00) per le Direzioni	
	Centrali;	
	€ 179.275,00 (centosettantanovemiladuecentosettantacinque/00) per la DR	
	Lazio;	
	€ 70.891,00 (settantamilaottocentonovantuno/00) per il lotto 9;	
	€ 165.004,00 (centosessantacinquemilaquattro/00) per il lotto 10;	
	€ 123.893,00 (centoventitremilaottocentonovantatré/00) per il lotto 11.	
	Nell’ambito di ciascun lotto la spesa non potrà eccedere gli importi	
	massimali parziali relativi ad ogni Struttura, come sopra indicati.	
	I corrispettivi dovuti alla Società per le forniture indicate in ciascun contratto	
	esecutivo e richieste nei singoli ordinativi, sono calcolati applicando i prezzi	
	offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica relativa a	
	ciascun lotto. In particolare saranno applicati i seguenti corrispettivi unitari:	
	<b>TIPOLOGIA DI PRODOTTO</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>
	Lotti 6, 7 e 8	
	10	

	risma di carta a4 naturale € 2,12 (euro due virgola dodici)	
	risma di carta a4 riciclata € 2,18 (euro due virgola diciotto)	
	risma di carta a3 naturale € 4,46 (euro quattro virgola quarantasei)	
	risma di carta a3 riciclata € 3,82 (euro tre virgola ottantadue)	
	Lotto 9	
	risma di carta a4 naturale € 2,19 (euro due virgola diciannove)	
	risma di carta a4 riciclata € 2,25 (euro due virgola venticinque)	
	risma di carta a3 naturale € 4,53 (euro quattro virgola cinquantatré)	
	risma di carta a3 riciclata € 4,30 (euro quattro virgola trenta)	
	Lotto 10	
	risma di carta a4 naturale € 2,19 (euro due virgola diciannove)	
	risma di carta a4 riciclata € 2,25 (euro due virgola venticinque)	
	risma di carta a3 naturale € 4,20 (euro quattro virgola venti)	
	risma di carta a3 riciclata € 3,65 (euro tre virgola sessantacinque)	
	Lotto 11	
	risma di carta a4 naturale € 2,19 (euro due virgola diciannove)	
	risma di carta a4 riciclata € 2,25 (euro due virgola venticinque)	
	risma di carta a3 naturale € 4,40 (euro quattro virgola quaranta)	
	risma di carta a3 riciclata € 3,78 (euro tre virgola settantotto)	
	I suddetti prezzi, al netto dell'IVA, resteranno fissi ed invariati per l'intera	
	durata del contratto.	
	I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati da AdE previa	
	presentazione di regolare fattura che sarà emessa a fronte di ogni ordinativo	
	di consegna, al termine della totale e completa effettuazione delle forniture	
	ivi indicate.	
	11	

	AdE, a seguito della completa effettuazione delle forniture indicate nei	
	singoli ordinativi e dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal	
	Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo	
	contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla	
	Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane	
	S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 18 del	
	presente contratto.	
	La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica attivi cui potrà	
	essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto:	
	<a href="mailto:it.sales.corp.support@lyreco.com">it.sales.corp.support@lyreco.com</a> – pec: <a href="mailto:sales@lyrecopec.it">sales@lyrecopec.it</a> .	
	Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente	
	contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:	
	Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma –	
	CF e P. IVA 06363391001 e spedite ad AdE attraverso il Sistema di	
	Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro	
	dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo pec riportato	
	sul sito <a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a> , avendo cura di inserire il codice IPA della	
	Direzione di AdE destinataria, che sarà indicato nei singoli contratti	
	esecutivi. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione	
	delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per	
	consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di	
	destinazione.	
	Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), la Società si impegna a	
	riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:	
	- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura	

	elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema	
	contabile e gestionale di AdE, cui è associato il conto corrente su cui saranno	
	effettuati i pagamenti in favore della Società;	
	- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura	
	elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea	
	ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema	
	contabile di AdE idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite	
	dal Fornitore in favore di AdE stessa;	
	- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si	
	tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione	
	resa dalla società in favore di AdE;	
	- Dati Esigibilità IVA (blocco di dati 2.2.2.7): Dal 1° luglio 2017 ad AdE è	
	applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL	
	50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche,	
	relative ad operazioni con addebito IVA, il campo (Esigibilità IVA) dovrà	
	essere valorizzato con il carattere "S".	
	- Codice Identificativo Gara (CIG).	
	I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo posta	
	elettronica. La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono	
	requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. Le	
	fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma	
	elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata	
	accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.	
	In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 AdE	
	procederà all'emissione di apposita nota di addebito.	
	13	

Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile ad AdE, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile ad AdE.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte di AdE.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5-bis del Codice.

I volumi di fornitura indicati nei documenti di gara hanno valore puramente indicativo; pertanto, l'entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno di AdE. Le quantità ivi indicate non impegneranno in alcun modo AdE che si riserva di poter richiedere quantitativi di carta sulla base delle sue effettive necessità, pertanto il massimale contrattuale non vincola AdE alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.

	In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno, AdE potrà dichiarare la risoluzione di diritto del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	<b>Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato</b>	
	La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato	
	a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto a tutti gli obblighi ed	
	adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale,	
	giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi	
	i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli	
	atti amministrativi, manlevando AdE da ogni responsabilità in merito.	
	AdE non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo sulle risorse	
	umane dedicate all'esecuzione dell'appalto, limitandosi a fornire alla Società	
	direttive di massima per l'espletamento delle forniture. Resta inteso, quindi,	
	che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle	
	suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere	
	indenne AdE da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto	
	personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.	
	AdE potrà, in ogni caso, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che	
	non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti	
	di AdE medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di	
	igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata	
	sostituzione delle risorse allontanate.	
	In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente	
	articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AdE potrà	
	dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	15	

	<b>Art. 9 - Controlli e verifiche</b>	
	AdE ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare	
	esecuzione delle clausole contrattuali. L'esecuzione di tali verifiche e	
	controlli è disciplinata nel Capitolato. Si applica, in ogni caso, l'art. 102 del	
	Codice su collaudo e verifica di conformità.	
	Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza dei	
	quantitativi e delle caratteristiche del materiale consegnato rispetto a quanto	
	richiesto nell'ordinativo e descritto nel Capitolato.	
	AdE ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ancorché ad un primo	
	sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la	
	sostituzione a spese e cura della Società.	
	Saranno rifiutate le forniture che dovessero risultare difettose o, in qualsiasi	
	modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso per	
	incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.	
	Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi	
	effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro 7	
	(sette) giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali,	
	AdE potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa alla	
	Società inadempiente, trattenendola sui crediti della Società stessa. Il periodo	
	intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione	
	non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.	
	Le spese per la sostituzione sono a totale carico della Società, ivi comprese	
	quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.	
	La Società dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e, in pendenza o	
	in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione della	
	16	



	Società medesima, senza alcuna responsabilità di AdE per ulteriori	
	degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.	
	<b>Art. 10– Penali ed esecuzione in danno</b>	
	Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della	
	fornitura, AdE avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni	
	giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1‰ (uno per	
	mille) del valore della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma	
	restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.	
	Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre i 20 (venti) giorni lavorativi,	
	per i giorni successivi al ventesimo, il presente Accordo quadro e/o i singoli	
	contratti esecutivi potranno essere risolti unilateralmente, mediante	
	comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario,	
	con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la	
	fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa,	
	fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione	
	delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Società per	
	iscritto, a mezzo raccomandata a/r o pec. La Società potrà far pervenire,	
	stesso mezzo, eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque)	
	giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. In mancanza di	
	tali controdeduzioni entro il termine stabilito, AdE potrà procedere	
	direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali	
	danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.	
	L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci	
	per cento) del valore del corrispettivo contrattuale relativo al lotto nel cui	
	17	

ambito si verifichi l'inadempienza, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

In caso di applicazione delle penali l'importo delle stesse sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione di cui al precedente art. 6.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., AdE ha la facoltà di risolvere, anche parzialmente cioè limitatamente ad un singolo lotto ovvero, nel caso del lotto 8, ad una singola Struttura (DR Lazio o Direzioni Centrali), in ogni momento, il presente Accordo quadro e/o il Contratto esecutivo qualora accerti l'incapacità della Società di eseguire le prestazioni o una evidente negligenza nell'eseguirle.

AdE potrà, quindi, risolvere i Contratti anche in corso di esecuzione. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte di prestazione fino ad allora svolta.

AdE potrà, inoltre, risolvere i Contratti di diritto, *ex art. 1456 c.c.*, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi: *a)* frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura; *b)* stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; *c)* manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura; *d)* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbligatorie delle maestranze; *e)* sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; *f)* reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; *g)* mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136; *h)* emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 80 del Codice; *i)* annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da AdE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti di AdE sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **Art. 12 - Subappalto**

Non essendo stato dichiarato in sede di partecipazione alla gara, è fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, AdE, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, AdE, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

#### **Art. 14 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti di AdE a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: **a)** il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato ad AdE; **b)** AdE non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di

	crediti di impresa.	
	AdE, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte	
	le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al	
	momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai	
	sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, inadempiente all'obbligo	
	di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per	
	un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00), AdE	
	si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla	
	cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
	L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione	
	scritta alla Società.	
	Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione	
	dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati	
	personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da	
	parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29	
	dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.	
	Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile " <i>Allegato A</i> "	
	unito alla circolare medesima.	
	<b>Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della</b>	
	<b>Società</b>	
	Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le	
	prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne	
	comunicazione ad AdE almeno trenta giorni prima, allegando tutta la	
	documentazione riguardante l'operazione.	
	AdE ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto	
	21	

subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo ad AdE la facoltà di recedere dal presente contratto.

#### **Art. 16 – Riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Società è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo AdE potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 17 – Disposizioni antimafia**

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. In particolare, la Società garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime

	disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
	La Società si impegna a comunicare immediatamente ad AdE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.	
	La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, Legge n. 190/2012 <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> ) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da AdE - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdE che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.	
	La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale di AdE (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi	
	23	

	poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di	
	parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i	
	responsabili e i dipendenti di AdE, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai	
	conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.	
	<b>Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi	
	dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più	
	conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.	
	Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il	
	conto dedicato è il seguente: IBAN: IT89Z0100520400000000012345	
	I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:	
	Schiavetti Simone - codice fiscale: SCHSMN72C08E514U	
	Bucciarelli Cristina – codice fiscale: BCCCST69B53F205V	
	Vandaele Thomas – codice fiscale: VNDTMS77C04Z110U	
	Gerla Luigia – codice fiscale: GRLLGU62C49F205W	
	Milcent Hervè Georges – codice fiscale: MLCHVG63D06Z110U	
	Raes Walter Maurice Maria – codice fiscal: RSAWTR62L30Z103H	
	La Società si impegna a comunicare ad AdE, entro sette giorni, ogni	
	eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti	
	autorizzati ad operare su di esso.	
	La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con	
	eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con	
	la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i	
	predetti contratti ad AdE, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione	
	24	



	Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.	
	La Società si impegna a dare immediata comunicazione ad AdE ed alla	
	Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	<b>Art. 19 – Tutela dei dati personali</b>	
	I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o	
	manuale da parte di AdE nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno	
	2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del	
	contratto.	
	<b>Art. 20 – Domicilio legale</b>	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il	
	proprio domicilio come segue:	
	- la Società: Via Papa Giovanni Paolo II snc -20040 Cambiago (MI)	
	indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:it.sales.corp.support@lyreco.com">it.sales.corp.support@lyreco.com</a> indirizzo di	
	posta elettronica certificata: <a href="mailto:sales@lyrecopec.it">sales@lyrecopec.it</a>	
	- l'Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e	
	Logistica– Ufficio Gestione Gare– Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.	
	Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto	
	deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle	
	modalità di cui al successivo art. 22.	
	<b>Art. 21 – Foro competente</b>	
	Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante	
	dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente	
	sia esclusivamente quello di Roma.	
	25	

### **Art. 22 – Comunicazioni e contestazioni**

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o pec, presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società indica il seguente indirizzo pec: [sales@lyrecopec.it](mailto:sales@lyrecopec.it).

### **Art. 23 – Spese**

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto,

Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in data 28 marzo 2018, la Società ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia delle Entrate, il rimborso *pro quota* delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € 1.739,61.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono, occupa ventisei pagine di ventisei mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato sottoscritto digitalmente, come previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato 161a

Copia conforme, per estratto, all'originale ai miei atti

L'UFFICIALE ROGANTE

dott.ssa Marianna De Bartolis



Settore Logistica e fornitori  
Ufficio Analisi e liquidazioni

Al Direttore dell'Agenzia

All. 1

**Oggetto:** *Richiesta di autorizzazione all'espletamento della gara d'appalto per la fornitura di carta per stampe e copie per un importo annuale di € 1.734.591,00 IVA esclusa pari ad € 2.116.201,02 al lordo dell'IVA*

OMISSIS

OMISSIS

Tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi della scheda A.b.3.1 del MIP<sup>16</sup>, si richiede alla S.V. di volere autorizzare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di carta in risme A4 e A3 per stampa e copie, conferendo altresì delega:

- allo scrivente Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, per l'adozione della determina a contrarre, del bando di gara (con relativo estratto), del provvedimento di aggiudicazione e del contratto;
- al dott. Francesco Vasta del Settore Logistica e Fornitori, funzionario delegato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78/2015, per l'adozione dei restanti atti di gara a rilevanza esterna (disciplinare di gara, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, modulistica di gara, ecc.).

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca

*Firmato Digitalmente*

Visto, si autorizza

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato Digitalmente*

<sup>16</sup> La Scheda A.b - Principi generali e livelli autorizzativi al punto A.b.3.1 definisce i livelli autorizzativi delle Strutture Centrali. Nel caso di superamento dei limiti previsti per le Direzioni Regionali (rif. scheda A.b.3.2.) è necessario che la Struttura acquisisca l'autorizzazione dal Direttore dell'Agenzia sino alla soglia di euro 2.600.000,00 e dal Comitato di Gestione oltre tale importo.